

Risposte ai quesiti di carattere generale in merito alla gara per l'affidamento di uno studio di fattibilità e relativa assistenza tecnica avente ad oggetto l'attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione di immobili pubblici siti a Ferrara (PUV-FE)

D1) Per quanto concerne la capacità economica e finanziaria, punto 3b) della Busta A "Documentazione Amministrativa" indicata all'interno del disciplinare di gara si chiede che, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara RTI costituendi di tipo orizzontale, il requisito sia posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo (€ 1.350.000 oltre IVA).

È possibile che la mandataria ricopra il 100% del requisito, rendendo irrilevanti i fatturati dei mandanti?

Nel fatturato globale possono essere considerati anche i proventi finanziari nel caso la mandataria sia una società di partecipazioni e consulenza?

R1) Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3b), nel caso di RTI di tipo orizzontale, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo e per la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%, fermo restando che la mandataria dovrà partecipare e, conseguentemente, possedere il requisito in misura maggioritaria.

Pertanto, quand'anche la mandataria abbia da sola un fatturato pari o superiore all'importo richiesto (€ 1.350.000 oltre IVA) ciascuna delle mandanti dovrà, comunque, avere un fatturato almeno pari alla percentuale minima prescritta.

Con riferimento all'ultima questione sollevata nel quesito si tenga presente che per fatturato globale - corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile - s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società (gestione caratteristica), diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

I proventi finanziari, voce C del conto economico, derivano principalmente da dividendi assegnati alle partecipazioni possedute in altra società ed iscritte nello Stato Patrimoniale nell'attivo immobilizzato o nel circolante a seconda della natura; tali proventi dunque non sono sommabili al fatturato globale in quanto di diversa natura, cioè non derivanti dal core business della società.

D2) Per quanto concerne la capacità economica e finanziaria, punto 3c) della Busta A "Documentazione Amministrativa" indicata all'interno del disciplinare di gara si chiede "di aver realizzato, nel triennio 2005 – 2006 – 2007, un fatturato specifico, a fronte di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, pari almeno al doppio di quello posto a base di gara (€ 900.000 oltre IVA)".

Essendo il servizio complessivo richiesto articolato in diverse attività (prestazione principale: “analisi finanziarie e giuridico-amministrative, previo approfondimento delle variabili tecnico-urbanistiche e degli aspetti socio-economici,...assistenza tecnica ai promotori del PUV – FE nelle fasi di implementazione ed attuazione dello Studio, ... prestazione del servizio di Segreteria tecnica per tutta la durata dell'appalto”; prestazione secondaria: “predisposizione di idonee strategie di comunicazione, anche con riferimento a strumenti di marketing territoriale...”):

- il fatturato specifico può intendersi relativo a Studi di fattibilità in cui uno degli aspetti riportati sia predominante sugli altri (ad esempio studi di fattibilità tecnico-urbanistici che non abbiano previsto analisi economico-finanziarie o, al contrario, studi di fattibilità economico-finanziari e procedurali senza che fosse contemplata la parte architettonico-urbanistica)? In alternativa

- l'articolazione dei servizi può essere dimostrata attraverso la sommatoria dei servizi prestati dai diversi rappresentanti del RTI? Se sì, la mandataria potrebbe comunque ricoprire il 100% della richiesta finanziaria?

R2) Secondo quanto si evince dal Disciplinare di gara il servizio oggetto dell'appalto è stato suddiviso in due macro-aree prestazionali di seguito sinteticamente riportate:

A. la prestazione principale consistente nell'elaborazione di uno Studio di fattibilità, contenente le analisi finanziarie e giuridico-amministrative, previo approfondimento delle variabili tecnico-urbanistiche e degli aspetti socio-economici e relativa assistenza tecnica, nonché nella prestazione del servizio di Segreteria tecnica;

B. la prestazione secondaria, consistente nella predisposizione di idonee strategie di comunicazione, anche con riferimento a strumenti di marketing territoriale.

Ai fini dell'individuazione delle attività analoghe alle suddette prestazioni si dovrà fare riferimento ai settori di attività indicati al punto 4a) del Disciplinare di gara e di seguito riportati :

[1] studi di fattibilità o assistenza tecnica per interventi complessi di riqualificazione e recupero urbano, con particolare riferimento a programmazione e pianificazione di interventi di sviluppo e/o recupero immobiliare e di riqualificazione di aree urbane, con analisi degli impatti sociali, economici e ambientali degli interventi proposti, nonché attività di advisoring per l'individuazione di modelli gestionali per la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di trasformazione urbana anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;

[2] valorizzazione e sviluppo immobiliare con riguardo all'attuazione e gestione di piani di sviluppo immobiliare; analisi e ricerche di mercato a supporto di processi di valorizzazione immobiliare o progetti di riqualificazione urbana; analisi economica e finanziaria a

sostegno della fattibilità di interventi di sviluppo e di valorizzazione immobiliare finalizzati alla riqualificazione e/o al recupero di aree dismesse nei centri urbani;

- [3] attività di comunicazione, facilitazione nei percorsi partecipati, concertazione o accompagnamento nella costruzione di processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione di interventi di trasformazione urbana.

Il concorrente interessato all'affidamento dovrà provare: di essere idoneo allo svolgimento delle prestazioni di tipo A attestando di aver realizzato un fatturato specifico relativo a servizi riconducibili ai settori 1 e 2; di essere idoneo allo svolgimento delle prestazioni di tipo B attestando di aver realizzato un fatturato specifico relativo a servizi riconducibili al settore 3.

A tal fine, a riscontro del quesito proposto, si ritiene possibile che i concorrenti presentino il fatturato specifico richiesto o relativamente ad un unico ed articolato servizio dal quale si evinca con chiarezza la puntuale trattazione di attività riconducibili a tutti i 3 settori sopra richiamati, ovvero a singoli servizi, per ciascuno dei settori richiesti, aventi ad oggetto, anche predominante, le attività riconducibili ad ognuno dei medesimi settori.

In ogni caso le attività e le esperienze vantate, selezionate tra una o più di quelle elencate nel Disciplinare per ciascun settore, dovranno risultare pienamente attinenti all'oggetto della presente procedura di gara

Resta inteso che in caso di verifica ex art. 48 del D. Lgs. 163/06, oltre che in sede di aggiudicazione, il concorrente dovrà essere in grado di dimostrare le attestazioni di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara RTI, il requisito di cui al punto 3c) si attegga diversamente a seconda che il Raggruppamento sia di tipo orizzontale oppure verticale.

Infatti, nel rispetto delle percentuali minime prescritte dal Disciplinare di gara, ciascun operatore economico costituente il raggruppamento dovrà comprovare il suddetto requisito come di seguito specificato:

- nel caso di RTI orizzontale, non rilevando la distinzione tra prestazione principale e prestazione secondaria, attraverso l'elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, di contratti relativi a servizi svolti in ciascuno dei 3 settori di attività in cui si articola l'intero servizio da appaltare;

- nel caso di RTI verticale, mediante una elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, di contratti relativi a servizi svolti nell'ambito del settore di attività concernente la prestazione da eseguire (principale o secondaria). In particolare, il componente incaricato dell'esecuzione della prestazione principale (mandatario) dovrà attestare il predetto requisito mediante una elencazione di contratti relativi a servizi svolti in ciascuno dei settori 1 e 2; il componente deputato all'esecuzione della prestazione secondaria (mandante) dovrà attestare il predetto requisito mediante una elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, dei servizi svolti nel settore 3.

Resta inteso che il requisito di cui al punto 3c) dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico costituente il RTI orizzontale o verticale nel rispetto delle percentuali minime prescritte nel Disciplinare di gara.

Pertanto, quand'anche la mandataria abbia da sola un fatturato pari al 100% della richiesta finanziaria, ciascuna delle mandanti dovrà, comunque, avere un fatturato specifico almeno pari alla percentuale minima prescritta.

Si precisa che, per consolidata tradizione giurisprudenziale, potranno configurarsi anche raggruppamenti c.d. "misti", ossia raggruppamenti che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell'associazione orizzontale con quelle dell'associazione verticale.

In particolare, tale configurazione ricorre allorquando un'associazione di tipo verticale comprenda, nell'ambito della prestazione principale ovvero secondaria, un sub-raggruppamento orizzontale.

In tal caso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dettate dal Disciplinare in relazione ai RTI verticali, compresa quella della necessaria collocazione della mandataria nell'ambito della prestazione principale, il sub-raggruppamento orizzontale dovrà rispettare i requisiti dettati per i RTI orizzontali.

D3) Per quanto concerne la capacità tecnica, punto 4a):

Ciascun componente del RTI potrà dichiarare solamente i servizi specifici realizzati in alcuni settori indicati nel disciplinare di gara (nell'ipotesi che, la sommatoria dei singoli servizi riesca a coprire l'intera gamma di azioni richieste)?

R3) Richiamando quanto rappresentato in risposta al precedente quesito (n. 2) in ordine alla riconducibilità delle attività svolte ai settori individuati nel Disciplinare di gara, con riferimento alla capacità tecnica le esperienze pregresse andranno attestate indicando il committente, l'oggetto del servizio, la data di conferimento dell'incarico, la data di ultimazione del servizio o l'avanzamento dello stesso.

Resta inteso che in caso di verifica ex art. 48 del D. Lgs. 163/06, oltre che in sede di aggiudicazione, il concorrente dovrà essere in grado di dimostrare le attestazioni di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara RTI, anche il requisito di cui al punto 4a) si atteggia diversamente a seconda che il Raggruppamento sia di tipo orizzontale oppure verticale.

Infatti, nel rispetto delle percentuali minime prescritte dal Disciplinare di gara, ciascun operatore economico costituente il raggruppamento dovrà comprovare il suddetto requisito come di seguito:

- nel caso di RTI orizzontale, non rilevando la distinzione tra prestazione principale e prestazione secondaria, attraverso l'elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, di servizi specifici svolti in ciascuno dei 3 settori di attività in cui si articola l'intero servizio da appaltare;
- nel caso di RTI verticale, mediante una elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, di servizi svolti nell'ambito del settore di attività relativo alla

prestazione da eseguire (principale o secondaria). In particolare, il componente incaricato dell'esecuzione della prestazione principale (mandatario) dovrà attestare il predetto requisito mediante una elencazione di servizi specifici svolti in ciascuno dei settori 1 e 2; il componente deputato all'esecuzione della prestazione secondaria (mandante) dovrà attestare il predetto requisito mediante una elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, di servizi specifici svolti nel settore 3.

D4) Per quanto concerne la capacità tecnica, punto 4b):

I curriculum richiesti a pena di esclusione potranno comprendere anche i curricula di soggetti ai quali si dichiara di voler subappaltare alcuni servizi?

R4) Il Disciplinare di gara richiede la presenza, al minimo ed a pena di esclusione, delle figure professionali che debbono far parte del Gruppo di Lavoro, prescrivendo che essa sia assicurata per tutta la durata delle attività oggetto della gara, e demandando di fatto ai concorrenti la possibilità di autodeterminarsi sulle modalità con cui "reperire" le suddette figure professionali.

Ne consegue che la possibilità di ricomprendere nel novero di tali figure anche soggetti ai quali si dichiara di voler subappaltare alcuni servizi è ammessa, fermo restando che l'Appaltatore dovrà assicurarne la presenza nel Gruppo di Lavoro, assumendosi ogni rischio laddove ciò non accada, ivi compreso quello connesso alla eventuale mancata costituzione del rapporto di subappalto.

D5) In merito alla "Gara per l'affidamento del servizio concernente l'elaborazione di uno Studio di fattibilità e relativa assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione di immobili pubblici siti nel Comune di Ferrara (PUV-FE)", ai fini della formazione del fatturato specifico, si chiede se gli incarichi per la redazione di piani strategici sono da considerarsi attinenti, dal momento che buona parte dei contenuti solitamente riguardanti la pianificazione strategica sono anche indicati nel bando di gara per il PUV di Ferrara.

In particolare:

- gli studi di fattibilità per singoli manufatti, aree, progetti;
- le analisi del contesto insediativo, infrastrutturale, socio-economico;
- l'ascolto degli stakeholders;
- la ricognizione delle risorse potenziali ed attingibili;
- il benchmarking delle buone pratiche;
- le idee forza;
- l'analisi SWOT;
- il cronoprogramma.

Tutte le elaborazioni (analitiche o propositive) sopra indicate costituiscono parte fondamentale dei piani strategici.

R5) Secondo quanto si evince dal Disciplinare di gara il servizio oggetto dell'appalto è stato suddiviso in due macro-aree prestazionali di seguito sinteticamente riportate:

- A. la prestazione principale consistente nell'elaborazione di uno Studio di fattibilità, contenente le analisi finanziarie e giuridico-amministrative, previo approfondimento delle variabili tecnico-urbanistiche e degli aspetti socio-economici e relativa assistenza tecnica, nonché nella prestazione del servizio di Segreteria tecnica;
- B. la prestazione secondaria, consistente nella predisposizione di idonee strategie di comunicazione, anche con riferimento a strumenti di marketing territoriale.

Ai fini dell'individuazione delle attività analoghe alle suddette prestazioni si dovrà fare riferimento ai settori di attività indicati al punto 4a) del Disciplinare di gara e di seguito riportati :

- [1] studi di fattibilità o assistenza tecnica per interventi complessi di riqualificazione e recupero urbano, con particolare riferimento a programmazione e pianificazione di interventi di sviluppo e/o recupero immobiliare e di riqualificazione di aree urbane, con analisi degli impatti sociali, economici e ambientali degli interventi proposti, nonché attività di advising per l'individuazione di modelli gestionali per la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di trasformazione urbana anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;
- [2] valorizzazione e sviluppo immobiliare con riguardo all'attuazione e gestione di piani di sviluppo immobiliare; analisi e ricerche di mercato a supporto di processi di valorizzazione immobiliare o progetti di riqualificazione urbana; analisi economica e finanziaria a sostegno della fattibilità di interventi di sviluppo e di valorizzazione immobiliare finalizzati alla riqualificazione e/o al recupero di aree dismesse nei centri urbani;
- [3] attività di comunicazione, facilitazione nei percorsi partecipati, concertazione o accompagnamento nella costruzione di processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione di interventi di trasformazione urbana.

Il concorrente interessato all'affidamento dovrà provare: di essere idoneo allo svolgimento delle prestazioni di tipo A attestando di aver realizzato il fatturato specifico relativo a servizi riconducibili ai settori 1 e 2; di essere idoneo allo svolgimento delle prestazioni di tipo B attestando di aver realizzato il fatturato specifico relativo a servizi riconducibili al settore 3.

A tal fine, a riscontro del quesito proposto, si ritiene possibile che i concorrenti presentino il fatturato specifico richiesto o relativamente ad un unico ed articolato servizio dal quale si evinca con chiarezza la puntuale trattazione di

attività riconducibili a tutti i 3 settori sopra richiamati, ovvero a singoli servizi, per ciascuno dei settori richiesti, aventi ad oggetto, anche predominante, le attività riconducibili ad ognuno dei medesimi settori.

In ogni caso le attività e le esperienze vantate, selezionate tra una o più di quelle elencate nel Disciplinare per ciascun settore, dovranno risultare pienamente attinenti all'oggetto della presente procedura di gara.

Resta inteso che in caso di verifica ex art. 48 del D. Lgs. 163/06, oltre che in sede di aggiudicazione, il concorrente dovrà essere in grado di dimostrare le attestazioni di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara RTI, il requisito di cui al punto 3c) si atteggia diversamente a seconda che il Raggruppamento sia di tipo orizzontale oppure verticale.

Infatti, nel rispetto delle percentuali minime prescritte dal Disciplinare di gara, ciascun operatore economico costituente il raggruppamento dovrà comprovare il suddetto requisito come di seguito specificato:

- nel caso di RTI orizzontale, non rilevando la distinzione tra prestazione principale e prestazione secondaria, attraverso l'elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, di contratti relativi a servizi svolti in ciascuno dei 3 settori di attività in cui si articola l'intero servizio da appaltare;

- nel caso di RTI verticale, mediante una elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, di contratti relativi a servizi svolti nell'ambito del settore di attività concernente la prestazione da eseguire (principale o secondaria). In particolare, il componente incaricato dell'esecuzione della prestazione principale (mandatario) dovrà attestare il predetto requisito mediante una elencazione di contratti relativi a servizi svolti in ciascuno dei settori 1 e 2; il componente deputato all'esecuzione della prestazione secondaria (mandante) dovrà attestare il predetto requisito mediante una elencazione, completa delle indicazioni sopra specificate, dei servizi svolti nel settore 3.

Resta inteso che il requisito di cui al punto 3c) dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico costituente il RTI orizzontale o verticale nel rispetto delle percentuali minime prescritte nel Disciplinare di gara.

Pertanto, quand'anche la mandataria abbia da sola un fatturato pari al 100% della richiesta finanziaria, ciascuna delle mandanti dovrà, comunque, avere un fatturato specifico almeno pari alla percentuale minima prescritta.

Si precisa che, per consolidata tradizione giurisprudenziale, sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti c.d. "misti", ossia raggruppamenti che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell'associazione orizzontale con quelle dell'associazione verticale.

In particolare, tale configurazione ricorre allorquando un'associazione di tipo verticale comprenda, nell'ambito della prestazione principale ovvero secondaria, un sub-raggruppamento orizzontale.

In tal caso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dettate dal Disciplinare in relazione ai RTI verticali, compresa quella della necessaria collocazione della mandataria nell'ambito della prestazione principale, il sub-

raggruppamento orizzontale dovrà rispettare i requisiti dettati per i RTI orizzontali.

D6) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sono libere o è necessario attenersi ad un modulo prestabilito dall'Agenzia del Demanio?

R6) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni devono essere redatte autonomamente dal concorrente, conformemente a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara, non essendo stati predisposti moduli prestabiliti.

D7) La Garanzia provvisoria (punto 5 del disciplinare di gara) dovrà essere presentata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara, (in caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi) o deve essere richiesta una dichiarazione provvisoria unica per tutto il gruppo, intestata a ciascuna impresa partecipante?

R7))In caso di RTI o Consorzi Ordinari costituendi (soggetti di cui all'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) la garanzia provvisoria deve essere unica, ma intestata a ciascun operatore economico costituente il RTI o il Consorzio Ordinario.

D8) Per quanto riguarda l'offerta Tecnica (pag. 16 punto SUBAPPALTO) nella parte "l'aggiudicatario potrà subappaltare il servizio in misura non superiore al 30% dell'importo di aggiudicazione a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi", in che dichiarazione è necessario inserire quanto richiesto in questo punto?

R8) Il Disciplinare di Gara prevede, conformemente a quanto prescritto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che l'affidatario che intenda ricorrere al subappalto ne faccia espressa menzione in sede di offerta.

Poiché il subappalto afferisce alla fase esecutiva dell'appalto si ritiene che l'ambito più appropriato per allegare la relativa dichiarazione sia quello dell'offerta tecnica ove il concorrente palesa come intende organizzare lo svolgimento del servizio.

Pertanto, il concorrente che intenda ricorrere al subappalto potrà inserire la relativa dichiarazione nella Busta "B", preferibilmente come documento autonomo rispetto agli altri documenti costituenti l'offerta tecnica.

D9) Nella busta "A", in merito alla capacità tecnica, occorre presentare un gruppo di lavoro la cui esperienza sia comprovata dai CV degli specialisti; analogamente, nella busta "B", la relazione tecnico metodologica deve comprendere i curricula di cui sopra. A tal proposito, i CV devono:

- essere presentati in un formato particolare (europeo o altro), fermo restando il numero di cartelle massimo indicato nel Disciplinare di Gara?
- essere firmati dagli esperti?

R9) Relativamente ai curricula professionali, il Disciplinare di gara prevede che:

- nella busta “A” siano inseriti quelli delle figure professionali richieste al minimo ed a pena di esclusione ai fini della capacità tecnica;
- nella busta “B” siano inseriti, nell’ambito della relazione tecnico-metodologica, quelli delle eventuali figure aggiuntive rispetto al gruppo di lavoro minimo di cui sopra.

Tanto premesso, si precisa che non è previsto un formato particolare per la redazione dei suddetti curricula, i quali dovranno, come di norma, essere sottoscritti dai soggetti cui si riferiscono.

D10) Nella busta A, in ordine alla capacità tecnica, occorre presentare il gruppo di lavoro. A tal proposito:

- occorre inserire i nomi degli esperti facenti parte il gruppo di lavoro, oppure è sufficiente presentare una dichiarazione che attesti la presenza degli esperti richiesti nel bando?
- occorre inserire i CV sia nella busta A che nella busta B, oppure è sufficiente allegarli alla relazione tecnico-metodologica da presentare nella busta B?

R10) Il Disciplinare di gara opera una distinzione tra le figure professionali che, al minimo ed a pena di esclusione, debbono far parte del Gruppo di lavoro e le eventuali figure aggiuntive che potranno essere indicate nell’offerta tecnica. Al riguardo si specifica che:

- nella busta “A” dovranno essere inseriti i curricula relativi a ciascuna delle figure professionali richieste al minimo ed a pena di esclusione ai fini della capacità tecnica, delle quali si dovrà dichiarare non solo la presenza, ma anche il nominativo e il ruolo ricoperto;
- nella busta “B” dovranno essere inseriti, nell’ambito della relazione tecnico-metodologica, i curricula relativi esclusivamente alle eventuali figure professionali aggiuntive di cui dovranno essere preferibilmente specificati anche il nominativo ed il ruolo ricoperto.

D11) Per quanto concerne la Relazione tecnico-metodologica della Busta B "Offerta Tecnica", indicata all'interno del Disciplinare di gara, si evidenzia che "... la relazione dovrà essere al massimo di 30 cartelle (carattere times new roman, corpo 12, interlinea singola) comprensive di eventuali schemi grafico-illustrativi (compresi i curricula)...".

Con questa dicitura si intende che all'interno delle 30 cartelle, oltre a quanto indicato ai punti a.1) e a.2) della Relazione tecnico-metodologica, devono essere compresi anche i curricula delle figure professionali indicate, al minimo ed a pena di esclusione, nel Disciplinare di gara, Busta A "Documentazione Amministrativa", punto 4) capoverso b) oppure si intendono solo i curricula delle eventuali figure aggiuntive rispetto al gruppo di lavoro minimo richiesto?

D12) I curricula delle figure professionali indicate, al minimo ed a pena di esclusione, nel Disciplinare di gara, Busta A "Documentazione Amministrativa", punto 4) capoverso b) devono essere inseriti nella Busta B "Offerta Tecnica", di seguito alla Relazione tecnico-metodologica ?

R11-12) A differenza dei curricula delle figure professionali previste nel gruppo minimo di lavoro che dovranno essere allegati alla Busta "A" – ognuno nel numero massimo di cartelle indicato dal Disciplinare di Gara con specifico riferimento a ciascuna figura richiesta - i curricula dei professionisti aggiuntivi dovranno essere contenuti all'interno della relazione tecnico-metodologica, la quale complessivamente non potrà superare le 30 cartelle e, quindi, inseriti nella busta "B".